

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 26 del 13 aprile 1981, è stata abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera e) della [legge regionale 21 aprile 2020, n. 7](#): "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della [legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11](#)".

In precedenza il presente testo era stato modificato dalla [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

Legge Regionale 4 aprile 1981, n. 23.

«Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Norma programmatica

Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore commerciale delle zone stesse, la Regione promuove le iniziative ed i provvedimenti indicati nella presente legge.

Art. 2

Contributi per la ripresa dell'attività commerciale

Alle piccole e medie imprese commerciali e assimilate, singole e associate, aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi ed altre strutture imprenditoriali, compresi gli automezzi, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, al fine di ripristinare le attività produttive ed i posti di lavoro.

Il contributo è concesso anche se l'attività commerciale dovesse riprendere in locali e/o in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati.

Nel caso in cui l'entità del danno non superi l'importo di lire 5 milioni, il contributo è determinato nella misura massima pari al danno subito.

Il contributo è elevato fino a lire 6 milioni nel caso in cui trattasi di imprese a base associata.

Nel caso in cui l'entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, il contributo sulla parte eccedente è commisurato al massimo al 30% del danno per complessi economici totalmente inagibili ed al massimo al 20% per complessi economici danneggiati.

In ogni caso la misura massima complessiva del contributo non potrà superare l'importo di lire 50 milioni per ogni complesso economico elevabile del 20% nel caso trattasi di imprese a base associativa.

Alle domande devono essere allegati:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano indicati i danni subiti;
- copia autenticata dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;
- l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti e ottenuti per la stessa iniziativa o eventualmente una dichiarazione negativa;
- dichiarazione con cui l'impresa si impegna ad impiegare il contributo richiesto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa stessa;
- perizia giurata eseguita da tecnici abilitati dalla quale risulti, analiticamente, l'entità dei danni

nel caso in cui la richiesta di contributo superi L. 5 milioni.

Qualora lo stato dei luoghi, per distruzioni, abbattimenti, inagibilità totale, non consenta la valutazione dei danni relativi alle attrezzature ed alle scorte, la perizia giurata è eseguita, limitatamente ai danni, alle strutture murarie anche con riferimento ai dati catastali o comunque a qualsiasi elemento desumibile da atti e documenti registrati o depositati presso pubblici uffici in data anteriore al sisma che ha prodotto il danno. (1)

(1) Capoverso aggiunto dal primo comma dell'articolo 2 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

Art. 3

Contributi per attività interrotte.

E' concesso un contributo fino a lire 5 milioni alle piccole e medie imprese commerciali che abbiano dovuto interrompere l'attività, in seguito al sisma e per qualunque motivo ad esso collegato, per almeno tre mesi.

Il contributo viene calcolato in dodicesimi sulla base della dichiarazione del reddito di impresa o individuale (IRPEF) dell'anno 1979 fino all'ammontare del 50% del reddito dichiarato.

Per le attività iniziate nell'anno 1980, il contributo di cui al I comma è calcolato nella misura fissa di lire 100 mila per ogni mese di inattività. (1)

Il contributo di cui ai commi precedenti è erogato direttamente a favore dei gestori di impianti stradali di carburanti, di cui all'articolo 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, previa presentazione di istanza corredata di copia del contratto di uso, di cui al comma VIII del predetto D.L. n. 745/70, della licenza di esercizio, di cui al D.L. 5 maggio 1957, n. 271 e, dell'autorizzazione a sospendere l'esercizio degli impianti, di cui all'articolo 26 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

(1) Comma aggiunto dal primo comma dell'articolo 4 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

Art. 4

Contributi commercianti ambulanti

Ai commercianti ambulanti della Regione Campania di cui all'art. 1, lettera a), Il comma della legge 19 maggio 1976, n. 398, che avevano concessione di suolo pubblico in mercati e fiere che a causa del terremoto non si sono più svolti per oltre *un mese* dalla data del sisma, è concesso un contributo una tantum di lire 600.000. (1)

Il richiedente dovrà presentare domanda al Comune di residenza allegando alla stessa:

- 1) copia dell'autorizzazione amministrativa;
- 2) copia della concessione di occupazione di suolo pubblico nelle fiere e nei mercati di cui al I comma;
- 3) attestato dei Sindaci dei Comuni interessati comprovante l'interruzione per due mesi dei mercati e delle fiere che ivi si svolgevano.

(1) Comma sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

Art. 5

Salvaguardia livelli occupazionali

E' concesso un contributo ai titolari di piccole e medie imprese commerciali nella misura di 1 milione all'anno per 5 anni per ogni nuovo posto di lavoro, creato a seguito di ammodernamenti e ampliamenti delle attività commerciali nei Comuni disastri e danneggiati, aggiuntivo rispetto al livello occupazionale risultante, alla data del 23 novembre 1980, da apposita documentazione di legge.

Il contributo è concesso in via prioritaria alle imprese operanti nei Comuni dichiarati disastri.

Il contributo viene concesso al termine di ciascun anno in base alla documentazione di legge, da cui risulti regolare rapporto di lavoro continuativo per l'intero anno.

In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 1981, la durata del rapporto di lavoro non deve essere inferiore a sei mesi.

Art. 6

Cumulabilità contributi

I contributi di cui all'art. 2 sono cumulabili con quelli di cui agli artt. 3 e 5.

Eventuali altri contributi erogati allo stesso titolo da altre provvidenze di legge sono conteggiati e sottratti dai benefici derivanti dalla presente legge.

Art. 7

Promozione associazionismo

Al fine di favorire l'associazionismo per l'accesso al credito, sono concessi alle cooperative di garanzia di credito che associano un minimo di 50 titolari di piccole e medie aziende commerciali e di consorzi fidi costituiti da almeno 20 piccoli e medi imprenditori commerciali, operanti nell'ambito del territorio della Regione Campania, contributi a fondo perduto fino a tre volte l'ammontare il fondo di garanzia destinati unicamente all'aumento dello stesso di lire 1.000.000 per ogni socio.

In ogni caso i contributi non possono superare la somma di lire 50.000.000 (cinquantamiloni).

Art. 8

Erogazione di contributi

Delega ai Comuni La Giunta regionale, giusta art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 54, ripartisce i fondi disponibili fra Comuni, ai quali vengono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli della presente legge.

I Comuni *in mancanza di proprie strutture sufficienti* sono obbligati ad avvalersi degli uffici regionali, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale. (1)

I Comuni hanno facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, la esatta realizzazione del programma di cui alle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni ed è effettuato da un gruppo di cinque esperti designati dal Comune, dalla Camera di Commercio, dall'Assessorato regionale competente e uno ciascuno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il gruppo di cinque esperti di cui al comma precedente è nominato dal Sindaco del Comune ed è coordinato dal componente di designazione comunale. (2)

Contro il risultato dell'accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva, entro 30 giorni, sentita la Commissione consiliare competente.

Sulla spesa ammessa a contributo l'impresa commerciale può chiedere l'erogazione di un'anticipazione fino al 40% del contributo, previa presentazione degli ordini di acquisto e delle relative quietanze di acconto.

Il contributo è liquidato, in via definitiva, a presentazione delle fatture debitamente quietanzate munite di dichiarazioni liberatorie, ed a seguito degli accertamenti sull'acquisto, installazione e funzionamento dei beni previsti dal piano di investimenti.

I rapporti finanziari inerenti la delega di cui alla presente legge regionale sono regolati con i criteri e le modalità di cui alla citata legge regionale 24 maggio 1980, n. 54. (3)

(1) Comma sostituito dal primo punto del primo comma dell'articolo 6 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

(2) Comma aggiunto dal secondo punto del primo comma dell'articolo 6 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

(2) Comma aggiunto dal terzo punto del primo comma dell'articolo 6 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

Art. 9

Modalità presentazione domande

Le domande per la concessione del contributo di cui ai precedenti articoli della presente legge, devono essere presentate in duplice copia al Comune competente territorialmente, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

I Sindaci dei Comuni interessati trasmettono entro 15 giorni copia delle domande alla Giunta regionale unitamente ad una relazione che valga a fornire elementi di valutazione e considerazione in relazione al riparto dei fondi di cui alla presente legge.

La Giunta regionale entro 20 giorni dalla ricezione delle domande da parte dei Comuni, ripartisce i fondi sulla base delle richieste presentate, sentite la Commissione consiliare competente e le Commissioni regionali consultive per il commercio.

Art. 10

Contributi per opere di urbanizzazione primaria

Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale e prioritaria ai Comuni dichiarati disastri e danneggiati, un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti di centri commerciali e mercati per il commercio ambulante a posto fisso.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Norme finanziarie

[Per gli interventi di cui alla presente legge, sono stabiliti i seguenti limiti di impegno per l'anno 1981:

- 1) per i *contributi* di cui all'articolo 2 - L. 1.500.000.000;
- 2) per i contributi di cui all'articolo 3 - L. 662.400.000;
- 3) per i contributi di cui all'articolo 4 - L. 50.000.000;
- 4) per i contributi di cui all'articolo 5 - L. 100.000.000;
- 5) per i contributi di cui all'articolo 7 - L. 250.000.000;
- 6) per i contributi di cui all'articolo 10 - L. 1.600.000.000.] (1)

All'onere per il 1981 di lire 4.162.400.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento, in termine di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 843, di nuova istituzione, dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1981, con la denominazione: «Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980», mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della LR 27 luglio 1978, n. 20, della somma di L. 4.162.400.000, dallo stanziamento del fondo globale di cui al capitolo n. 203 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1980, riducendo di pari somma l'assegnazione di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183. (2)

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con la legge di approvazione dei bilanci utilizzando quote - parti delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. (3)

(1) Comma soppresso dal primo punto del primo comma dell'articolo 7 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

(2) Comma sostituito dal secondo punto del primo comma dell'articolo 7 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

(3) Comma aggiunto dal terzo punto del primo comma dell'articolo 7 della [legge regionale 23 luglio 1981, n. 46](#).

Art. 12

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, Il comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 aprile 1981

Emilio De Feo